



COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

BANDO DI GARA

PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA, LISCIA E GASATA IN COMUNE DI NONANTOLA.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI, DELLA CONCESSIONE DELL'AREA E DELLA MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto, Criterio di aggiudicazione e Importo

OGGETTO dell'appalto

Il Comune di Nonantola intende promuovere l'installazione di un secondo distributore di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale, in forma naturale e gasata, attraverso la concessione gratuita di un'area pubblica comunale da destinare a tale proposito.

Detto impianto ha lo scopo di consentire sia un risparmio economico, rispetto all'acquisto dell'acqua confezionata in bottiglia, sia la minore produzione di rifiuti plastici PET.

Tale affidamento avverrà sottoforma di concessione per una durata di 5 anni, eventualmente rinnovabile per uguale periodo.

L'inquadramento giuridico del presente affidamento non attiene all'istituto della concessione di servizio pubblico, così come definito dalla normativa e dalla giurisprudenza afferente, bensì è individuabile nella concessione di spazi pubblici destinati a specifico scopo, vale a dire all'installazione di distributori automatici di acqua, refrigerata ed addizionata, proveniente dall'acquedotto comunale.

I proventi derivanti dalla vendita dell'acqua saranno a beneficio esclusivo dell'affidatario a copertura dei costi di gestione dell'impianto di cui alla concessione di cui sopra.

Il concessionario si impegna ad applicare un prezzo di vendita dell'acqua, sia naturale che gasata, ad un prezzo massimo di 6 cent./litro.

Con l'aggiudicazione dell'appalto, l'affidatario si impegna anche a gestire direttamente ed in autonomia il rapporto con gli utenti, anche tramite la distribuzione di tessere prepagate ricaricabili, distribuite in loco o presso punti vendita individuati tra gli esercizi commerciali del Comune di Nonantola.

La concessione non comporta comunque il diritto di esclusiva su ulteriori installazioni oltre quelle previste.

Sono esclusi dal presente appalto la realizzazione della platea e gli allacciamenti ai sottoservizi, da realizzarsi a cura e spese del Comune di Nonantola e non oggetto della presente procedura.

IMPORTO

Il prezzo posto a base di gara comprende, oltre alla fornitura e posa del manufatto, le spese inerenti l'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, nullaosta, dispositivi software, ecc. necessari alla realizzazione della "Casetta dell'acqua", le spese per la sua gestione, per la distribuzione e vendita dell'acqua, per la trasmissione dei dati relativi agli incassi all'Agenzia delle Entrate.

Tutte le spese saranno da sostenere a carico del concessionario per tutta la durata della concessione di suolo pubblico.

Nell'importo posto a base di gara sono compresi anche tutti gli oneri necessari a garantire l'integrità di pavimentazioni, percorsi, aree verdi e manufatti posti in adiacenza all'impianto.

L'importo a base di gara, è stimato al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non oggetto di ribasso, così come indicato nella tabella sottostante:

| n. | Descrizione servizi/beni | CPV | Importo € | Oneri per la sicurezza non oggetto di ribasso € | Importo Totale a basa di gara (iva esclusa) € |
|----|---|------------|--------------|---|--|
| 1 | fornitura, posa e messa in esercizio di un distributore di acqua potabile refrigerata liscia e gasata | 65120000-0 | 19.000,00 | 500,00 | 19.500,00 |

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso una procedura di gara RDO su piattaforma elettronica del Mercato Elettronico SATER della Regione Emilia Romagna, eseguita ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una determinata soglia.

Tale soglia si ottiene dall'applicazione di uno dei 5 metodi, sorteggiato in sede di gara, indicato nel suddetto comma.

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis il calcolo di cui al comma 2 è eseguito ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (5).

In base all'art. 97 comma 8 è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata ai sensi del comma 2, qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a 10.

Rimane salva la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 commi 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 2 – Numero e localizzazione delle strutture

L'area pubblica individuata per l'installazione dell'impianto di distribuzione dell'acqua potabile, è uno degli stalli di sosta del parcheggio di proprietà comunale in Piazza Ilaria Alpi, così come individuato nella planimetria allegata.

Articolo 3 – Soggetti Ammessi

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti prescrittivi:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere: a) imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative; b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra società artigiane; c) consorzi stabili, dell'art. 45 comma 2 del Codice Appalti;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere. d) raggruppamenti temporanei di concorrenti; e) consorzi ordinari di concorrenti; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e g) gruppo europeo di interesse economico, dell'art. 45 del Codice Appalti oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del codice stesso;
- operatori economici stranieri, alle condizioni previste dall'art. 45 del Codice Appalti;
- è vietata l'associazione in partecipazione

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Si applicano le disposizioni previste dagli art. 47e 48 del Codice.

- Municipio -

Articolo 4 – Condizione di Partecipazione

E' ammessa la partecipazione agli operatori economici iscritti al "Sistema Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna" – SATER, ed iscritti al CPV 65120000-0

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs 159/2011 e sm.i;
3. le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 Novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione della gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 122/2010).

Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara in raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili), del Codice.

Art. 5 - Requisiti minimi dell'impianto

A pena di esclusione dalla gara di appalto, il distributore dovrà avere i seguenti requisiti minimi:

- Essere realizzato in parti assemblate (moduli prefabbricati autoportanti) con pianta quadrata o rettangolare avente delle dimensioni non superiori a m. 1,80 per lato e a m. 3,00 di altezza;
- Essere provvisto di una tettoia parasole dotata possibilmente di illuminazione notturna;
- Avere una forma e colori che ne rendano gradevole l'inserimento architettonico, sono da preferire i colori chiari;
- Non avere spigoli vivi ed essere fruibile in modo agevole dalle persone con disabilità;
- Deve essere costruito con materiali durevoli, quali l'acciaio specie nelle parti a contatto con l'acqua, conformi alle normative vigenti in materia;
- Essere idoneamente coibentato ed avere una ventilazione adeguata ai macchinari interni;
- Erogare l'acqua all'utente in "presa diretta", con alimentazione, al momento della richiesta di erogazione, direttamente dal punto di presa della rete acquedottistica, senza che vi sia alcuna vasca di accumulo per evitare ristagni e problemi dal punto di vista microbiologico;
- Avere almeno una bocca di uscita dell'acqua del tipo "senza contatto" per evitare la proliferazione batterica durante la dispensazione, montata in un gruppo di erogazione in acciaio inox satinato (spessore 20/10) con ampia superficie di appoggio per la/e bottiglia/e corredata di griglia di scolo antifurto in acciaio;
- Essere dotato di una sezione di gasatura con gruppo di carbonatazione che consenta di aggiungere in modo regolato anidride carbonica alimentare, realizzato interamente in acciaio inox, con capacità produttiva reale e continua non inferiore a 150l/h;

- Municipio -

Via Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Italia
Tel centralino +39-059-896511 - Fax +39-059-896590
E-Mail: ambiente@comune.nonantola.mo.it

- Essere dotato di una sezione di raffreddamento a banco di ghiaccio, costruita interamente in acciaio inox, comprese le serpentine di raffreddamento e l'evaporatore con potenza non inferiore a 1/3 HP;
- Possedere lampade di disinfezione e debatterizzazione a raggi UV per l'acqua in ingresso e in uscita;
- Essere dotato di un sistema di attivazione per l'erogazione dosata del prelievo dell'acqua naturale liscia o gasata;
- Essere provvisto di un sistema antigelo;
- Essere dotato di un sistema di pagamento con lettore RFID per scheda/chiavetta prepagate e ricaricabili (ed eventualmente anche di gettoniera) con display dedicato;
- Possedere un modulo per la ricarica delle tessere/chiavette;

Articolo 6 – Requisiti minimi di erogazione del servizio

1. Il concessionario dovrà garantire i seguenti requisiti minimi del servizio erogato:

- a) apertura e distribuzione dell'acqua con orario H24, per tutti i giorni dell'anno;
- b) piena operatività delle apparecchiature durante tutto l'anno, in qualsiasi condizione climatica;
- c) prezzo di vendita non superiore a € 0,06 al litro sia per l'acqua naturale che per l'acqua gasata;
- d) istituzione ed indicazione sulla struttura un numero telefonico per le segnalazione di guasti/anomalie da parte degli utenti;
- e) garantire un celere sistema di individuazione, segnalazione e riparazione dei guasti e delle anomalie; gli interventi di riparazione dovranno avvenire entro 48 ore dalla prima segnalazione del guasto;
- f) prevedere un sistema informatizzato per l'inoltro dei monitoraggi periodici e dei report sulle segnalazioni.
- g) in caso di rilevata non conformità dei parametri dell'acqua per il consumo umano:
 - sospendere immediatamente l'erogazione;
 - allertare l'ASL di competenza e il Comune per conoscenza;
 - ripristinare il prima possibile la funzionalità del distributore;
 - fornire adeguate informazioni alla cittadinanza;

2. Il concessionario dovrà dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l'impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico della stessa.

La casa dell'acqua non dovrà comportare l'emissione verso l'esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.

La struttura dovrà essere idoneamente coibentata e dovrà essere dotata della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all'interno.

Articolo 7 – Oneri del concessionario

1. Successivamente alla conclusione della gara per l'affidamento, l'affidatario dovrà:

- a) presentare al Comune il progetto con lo schema tecnico necessario alla realizzazione del basamento per la posa corredato dei relativi attacchi;
- b) farsi carico degli aspetti amministrativi con i diversi Enti gestori necessari alla funzionalità degli impianti (energia elettrica, acqua potabile, fognatura, linea telefonica, ecc), curando le relative pratiche di richiesta e facendosi carico di tutti i costi delle relative utenze;

- Municipio -

Via Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Italia
 Tel centralino +39-059-896511 - Fax +39-059-896590
 E-Mail: ambiente@comune.nonantola.mo.it

- c) installare e mettere in esercizio, a pena di decadenza dai diritti derivanti dall'aggiudicazione, il punto di distribuzione dell'acqua, entro 45 giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- d) effettuare il pagamento dell'imposta sulla pubblicità eventualmente esposta sulle strutture.

2. Una volta avviato il servizio, al concessionario faranno capo i seguenti obblighi:

- a) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle postazioni (manufatto, attrezzature, elementi accessori) sia all'interno che all'esterno dello stesso e dell'area di pertinenza;
- b) tenere in perfetto stato di funzionamento e nelle perfette condizioni igieniche tutte le attrezzature: il concessionario dovrà periodicamente e comunque con cadenza da precisare in offerta, sulla base dei protocolli del produttore delle apparecchiature, provvedere all'accurata pulizia e disinfezione delle componenti delle attrezzature;
- c) essere garante del mantenimento della linea igienica e della linea del freddo, anche in casi di interruzione dell'energia elettrica o dell'acqua fornita post-contatore, restando inteso che il Comune di Nonantola non sarà chiamato a responsabilità circa la qualità dell'acqua, né tantomeno potrà essere coinvolto a qualsiasi titolo qualora per le cause suesposte dovessero derivare danni alla salute dei consumatori;
- d) far eseguire le analisi periodica dell'acqua erogata presso laboratori certificati e trasmettere copia delle stesse agli organi competenti ed al Comune di Nonantola per conoscenza, ai fini della successiva pubblicazione sul sito Internet, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi, su ogni struttura installata, in appositi pannelli o su pannello elettronico;
- e) esporre nei pressi delle postazioni, corrette informazioni sulle modalità di utilizzo e sulla conservabilità del prodotto ed indicare chiaramente la responsabilità dell'utente sui contenitori utilizzati
- f) farsi carico della gestione del sistema di pagamento e delle relative denunce fiscali;
- g) farsi carico di tutti i costi relativi alle utenze (acqua potabile, energia elettrica, ecc..) e all'anidride carbonica (CO₂) da aggiungere all'acqua gasata in uscita;

3. Al concessionario farà capo il rispetto della normativa inerente l'oggetto della concessione ed in particolare:

- a) provvedere alla denuncia delle attrezzature all'autorità sanitaria per il territorio con l'indicazione del luogo ove i medesimi sono installati;
- b) acquisizione di Autorizzazioni Sanitarie rilasciata dalle Autorità ed in materia di applicazione del manuale di autocontrollo HACCP;
- c) mantenimento da parte della ditta delle eventuali certificazione ISO in possesso per tutto il periodo della concessione, pena revoca della concessione;
- d) ottenimento di tutti i permessi e di tutte le autorizzazioni previsti dalla legge per il personale dipendente o esterno addetto alla sanificazione/manutenzione;
- e) stipula delle idonee e necessarie polizze assicurative;

4. Il concessionario dovrà effettuare, a propria cura e spese, almeno 12 visite di controllo annue dell'impianto fornendone i relativi risultati al Comune;

5. Dovrà collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto anche mediante iniziative di comunicazione pubblicitaria che favoriscano la diffusione dell'utenza (realizzazione di chiavette elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli, ecc.);

6. Sarà a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all'esercizio dell'attività.

Nel corso della durata della concessione il concessionario non potrà effettuare modifiche al prezzo di vendita al pubblico.

- Municipio -

Eventuali adeguamenti al prezzo di vendita dovranno essere approvati in contraddittorio con l'Amministrazione Comunale.

Sarà cura della concessionaria promuovere apposita istanza di adeguamento del prezzo non oltre 30 giorni prima della scadenza della singola annualità di concessione.

Articolo 8 - Oneri dell'Amministrazione Comunale

Il Comune di Nonantola riconosce al concessionario, a fronte di tutti i costi sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto di concessione ai fine della copertura delle spese di gestione dell'impianto.

Inoltre il Comune di Nonantola:

- renderà disponibile l'area destinata all'installazione dell'impianto di distribuzione, con piano finito ad asfalto o pavimentato;
- sulla base della proposta che sarà scelta, realizzerà direttamente o per tramite di propria società partecipata, sulla base del progetto presentato, il basamento di appoggio e di ancoraggio per l'adeguata installazione e fruizione della fontana anche per i diversamente abili, il tutto già provvisto degli allacci alle utenze necessarie. Il basamento rimane di proprietà comunale;
- si impegnerà, per tramite del proprio gestore del Servizio idrico Integrato, a garantire l'alimentazione idrica, pur rimanendo in capo al concessionario tutti i costi relativi ai consumi idrici;
- riconoscerà la validità della concessione per anni 5 con scadenza al 31/12/2024, salvo motivato recesso anticipato da parte dell'Amministrazione comunale o da parte del soggetto gestore solo nel caso in cui si dimostri che l'iniziativa sia gravemente antieconomica.

Al termine della concessione l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di rinnovare la convenzione con il Concessionario per un uguale periodo fatta salva l'approvazione di un nuovo atto;

- mantenere pulito lo spazio circostante il distributore;
- si impegnerà ad informare gli utenti della presenza del distributore con comunicati stampa, volantini, opuscoli o qualsiasi altra forma pubblicitaria.

Dal momento che l'erogazione dell'acqua potabile è gestita dal proprio gestore del Servizio Idrico Integrato, il Comune si ritiene sollevato da ogni problematica inerente la fornitura dell'acqua potabile ed eventuali contenziosi dovranno essere risolti tra il concessionario e la società stessa.

Articolo 9 - Pubblicità

1. Sulle facciate della casetta dell'acqua dovranno essere apposti i loghi del Comune di Nonantola e della ditta concessionaria.

I messaggi pubblicitari promossi, anche attraverso il display, potranno essere scelti dalla ditta aggiudicataria, ma dovranno essere pre-autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

In ogni caso è vietata:

- a) ogni pubblicità avente natura o carattere di propaganda politica, lesiva della dignità altrui o che rechi danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- b) ogni pubblicità relativa al gioco d'azzardo e a luoghi dove lo stesso, pur ai sensi di legge, venga praticato.

2. Il concessionario dovrà concedere al Comune l'utilizzo di uno spazio non inferiore al **30%** per informazioni istituzionali; nel caso di utilizzo di monitor, il **40%** del tempo di funzionamento nella fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 20.00 dovrà essere destinato a messaggi istituzionali del Comune.

Articolo 10 — Vigilanza e controlli

1. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati degli organi di controllo e di vigilanza la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alla struttura e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

Articolo 11 - Sopralluogo

I concorrenti sono obbligati ad effettuare il sopralluogo per prendere visione dei luoghi ove si svolgeranno i lavori in oggetto.

L'assenza di tale adempimento alle condizioni tassative sotto elencate, è causa di inammissibilità della richiesta di partecipazione a cui consegue l'esclusione dalla gara:

- fissare l'appuntamento per il sopralluogo con l'obbligo di contattare i funzionari preposti alla gara, tramite i seguenti riferimenti:

PEC: comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it

Direttore Area Tecnica e Responsabile unico del procedimento geom. Gianluigi Masetti tel. 059-896670 e-mail: masetti.g@comune.nonantola.mo.it

Art. 12 — Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

1. Il concessionario dovrà costituire una garanzia fidejussoria così come indicato all'art. 16 del Bando di Gara.

2. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico del concessionario stesso stabiliti nel presente bando.

4. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
- l'estensione ai danni derivanti al Comune di Nonantola;

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, a € 1.000.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per danni a cose e/o animali.

Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale (vedasi art. 18) una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).

Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e a € 500.000,00 per danni ad ogni prestatore.

La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione.

La ditta dovrà in fase di stipula del contratto di concessione consegnare copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall'assicuratore al concessionario, riportante le garanzie sopra richieste.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Articolo 13 – Conclusione della concessione

1. Allo scadere della concessione, nei termini previsti dal contratto, l'Amministrazione redigerà, qualora richiesta per iscritto dal concessionario, un'attestazione di regolare svolgimento della concessione.

Articolo 15 – Sub-concessione

1. E' esclusa la cessione del contratto e la sub-concessione.
2. Il concessionario potrà avvalersi di eventuali soggetti terzi solo per quanto riguarda servizi secondari quali, a titolo d'esempio, la riscossione dei compensi, in forma di monete o elettronica, o la pulizia esterna della struttura; le gestione del servizio principale di erogazione dell'acqua e la manutenzione delle relative apparecchiature dovranno essere a completo carico del concessionario.

I concorrenti all'atto della presentazione della manifestazione d'interesse dovranno indicare le prestazioni che intendono affidare a soggetti terzi; diversamente l'indicazione si avrà per non espressa e l'impresa, in caso di aggiudicazione, non potrà avvalersi di soggetti terzi.

3. Resta inteso che l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione resterà il concessionario.

La stazione appaltante, essendo il servizio in concessione privo di oneri per l'amministrazione, non effettua pagamenti di alcun genere né alla concessionaria né ad eventuali subappaltatori.

Articolo 16 - Varianti

Sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale d'appalto solo migliorative a favore dell'Ente Comunale e senza oneri a carico dello stesso.

Articolo 17 – Stipula del contratto

1. Entro i termini assegnati nella comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, il concessionario deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di concessione, comprensiva della fideiussione definitiva.
2. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine assegnato, il concessionario è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione. La concessione è aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria di gara.
3. Tutte le spese, imposte, tasse ed accessori inerenti e conseguenti il contratto, ivi comprese le spese contrattuali, sono a carico del concessionario.

Articolo 18 – Clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempienze da parte del concessionario per quanto riguarda gli articoli in materia di responsabilità e di obbligo ricompresi nel presente documento è attribuita all'Amministrazione Comunale la facoltà di recesso unilaterale di cui all'art. 1373 del Codice Civile con preavviso di giorni 15, senza che il Concessionario possa richiedere il pagamento di somme ad alcun titolo, in particolare per corrispettivo per recesso o per danno.

Articolo 19 — Risoluzione del contratto

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c, per:
 - a) abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della concessione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;

- Municipio -

Via Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Italia
Tel centralino +39-059-896511 - Fax +39-059-896590

E-Mail: ambiente@comune.nonantola.mo.it

- b) eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria.
- c) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa concessionaria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- e) sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo per più di 25 giorni;
- f) ritardo superiore a 2 mesi rispetto ai tempi previsti per dal contratto per l'installazione e la messa in funzione dei distributori;
- g) mancato rispetto di quanto previsto all'art. 4 del presente capitolato;
- h) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- i) mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T.

Articolo 20 — Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:
 - a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b. laddove il concessionario, pur dando corso all'esecuzione della concessione, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
2. Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulla concessione oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

3. In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Articolo 21 — Fallimento, successione e cessione di azienda

La stazione appaltante, in caso di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle condizioni già proposte dal concorrente in sede in offerta.

Il contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda. Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Art. 22 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Modena.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Articolo 23 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.